Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. del

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NELLA REGIONE MARCHE PER L'A.A. 2002/2003

ARTICOLO 1
Obiettivi del Piano per l'anno accademico 2002/2003

1. Gli obiettivi che la Regione Marche intende perseguire con l'emanazione e l'applicazione del presente Piano Annuale redatto in conformità al DPCM 9 aprile 2001 attuativo della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, sull'uniformità di trattamento per il Diritto agli Studi Universitari, sono riconducibili, prioritariamente, a:
   - assicurare la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari; in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del disposto di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana;
   - garantire l'uniformità su tutto il territorio marchigiano del trattamento per l'attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, in conformità ai principi informatori della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e relativo DPCM attuativo,
   - realizzare un'integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici erogati dagli ERSU e dalle rispettive Università, per un'economia di spesa;
   - perseguire una graduale riqualificazione della spesa del Diritto allo Studio Universitario, attraverso una più efficiente gestione dei servizi destinati agli studenti anche con una diversificazione del pasto che tenga conto delle mutate esigenze alimentari e con una politica comune degli acquisti protesa a salvaguardare la qualità dei prodotti e l'economia della spesa nella gestione diretta accanto a quella in service.

ARTICOLO 2
I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, concessi agli universitari ed iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale della Regione Marche, capaci e meritevoli, privi di mezzi, intesi come prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente Piano, sono:
   - le borse di studio ed i prestiti d'onore,
   - i servizi abitativi,
   - i contributi per la mobilità internazionale.

2. Le borse di studio assegnate in conformità al presente Piano, ai sensi dell'art. 7, lettera d) della L. 390/91, **non possono essere cumulate con altre borse di studio** a qualsiasi titolo attribuite, ivi comprese le borse erogate dalle Università e dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

ARTICOLO 3
Gli interventi rivolti alla generalità degli studenti

1. Sono servizi ed interventi destinati a tutti gli studenti universitari:
   - il servizio di ristorazione,
   - il servizio di informazione ed orientamento al lavoro,
   - i servizi: editoriale, culturale, ricreativo, sportivo, informatico, di agevolazione dei trasporti, sanitario e di medicina preventiva, la cui attivazione è condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzativo funzionali di ciascun ERSU.

ARTICOLO 4
I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Piano sono attribuiti, per concorso, secondo le procedure di selezione previste dall'articolo 5, agli studenti che ne fanno richiesta entro il termine previsto dai bandi degli ERSU, iscritti nelle rispettive università entro il termine previsto dai bandi delle stesse, ai corsi di cui al Decreto MURST n. 509/99 di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368), ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito definiti, rispettivamente, ai successivi articoli 6 e 7 del presente Piano.
2. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Piano, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi di studio a livello universitario aventi valore legale, attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi, più uno, a partire dall'anno di prima iscrizione.
3. I benefici sono concessi per il conseguimento, **per la prima volta** di ciascuno dei livelli dei corsi di cui al comma 1, con le seguenti modalità:
   a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di primo livello;
   b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di secondo livello;
   c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di secondo livello;

d) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione a qualsiasi corso universitario di terzo livello.

4. Lo studente borsista che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.
5. I benefici sono concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

ARTICOLO 5
Le procedure di selezione dei beneficiari

Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi:

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6 del presente Piano, anche se assoggettati a specifici obblighi formativi di cui al Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1. I requisiti di merito per i benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dalla lettera a) commi 1 e2 e dalle lettere a), c) ed e) comma 14 dell'art. 7 del presente Piano.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti che siano stati ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6 del presente Piano. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dalla lettera a) comma 1 dell'art. 7 del presente Piano.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6 del presente Piano, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post, secondo le modalità previste dalla lettera a) comma 2 dell'art. 7 del presente Piano.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6 del presente Piano, in possesso dei requisiti di merito richiesti per l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi:

5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto sulla base dei criteri di merito definiti dall'articolo 7, lettera b) commi 4 e 7 del presente Piano e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto sulla base dei criteri di merito definiti dall'articolo 7, lettera b) comma 5 del presente Piano e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo, non rientranti tra gli idonei dell'anno accademico precedente, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi sia alla condizione economica che al merito di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli studenti borsisti iscritti ai corsi universitari attivati prima dell'attuazione delle disposizioni del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, con riferimento all'art. 7 comma 12 del presente Piano, come pure a tutti gli studenti dichiarati idonei ma non beneficiari al conseguimento della borsa nell'anno accademico 2001-02, frequentanti corsi universitari ancorati al vecchio ordinamento didattico.
7. Qualora gli ERSU prevedano, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Piano, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procedono alla definizione di graduatorie per la loro concessione, sulla base delle seguenti modalità:
   a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per Facoltà e corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente integrata di cui all'articolo 6 del presente Piano;
   b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero delle annualità superate o dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uopo destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Facoltà o Classi di laurea ed all'interno di queste, tra tutti i corsi afferenti alle medesime in base al numero delle domande di borsa pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo bando di concorso emanato da ciascun ERSU.

      Per la formulazione della graduatoria di cui al punto b) che precede, si considera il rapporto tra annualità sostenute e quelle richieste per la partecipazione al concorso per gli iscritti secondo il vecchio ordinamento didattico, ovvero il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto 2002, come dettagliato nel successivo art. 7.

      Il punteggio derivante dal calcolo come sopra individuato determinerà la posizione in graduatoria. Sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi.

      In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.
8. La condizione degli studenti, sulla base della loro provenienza, basata sui tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, in relazione ai tempi impegnati dall'esercizio della didattica, si articola secondo la seguente tipologia:
   a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato;
c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e **che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede**, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti **per un periodo non inferiore a dieci mesi**. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

Ogni ERSU, sulla base dei criteri sopra enunciati individuerà l'elenco dei comuni ricadenti nelle lettere a) e b) rispetto alle sedi di studio attivate dalla corrispondente università

9. La Regione Marche e gli ERSU marchigiani curano un' ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Piano devono essere pubblicati almeno **quarantacinque giorni prima** della rispettiva scadenza in essi fissata.
10. Le domande per l'accesso ai servizi ed agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio di cui al precedente comma 8, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nella compilazione delle domande per il mantenimento dei servizi e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, **per gli anni successivi al primo** di tutti i corsi, gli studenti sono tenuti a denunciare le sole variazioni sostanziali della condizione economica del proprio nucleo familiare, come pure i mutamenti della composizione dello stesso nucleo familiare, registrati nell'ultimo anno ed in questi casi a presentare la dichiarazione ISEE. Per valutare la permanenza del diritto alla borsa di studio, ai fini dell'individuazione delle variazioni sostanziali della condizione economica del proprio nucleo familiare, occorre procedere per simulazione, rapportando l'Indicatore della Condizione Economica di accesso al beneficio – ICE - all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE – di cui all'art. 6, comma 9, sulla base della seguente formula di parametrazione:

presupposti

a) ISEE bando borse 2002/2003:
€ 12.324,00 = L. 23.862.591
b) ICE bando borse 2001/2002, con riferimento ad un nucleo familiare tipo di 3 persone:
€ 25.303,28 = L. 48.993.982
c) ICE simulata agli effetti della verifica sulla base del bando borse 2002/2003, con riferimento ad un nucleo familiare tipo di 3 persone, incrementato dell'indice ISTAT del 2,7% di cui al Decreto MIUR del 25.2.2002:
€ 25.986,47 = L. 50.316.822

formula di parametrazione

- Rivalutare l'ICE dello studente dell'anno 2001/2002 con l'incremento ISTAT del 2,7% per determinare l'ICE simulata dello studente per l'anno 2002/2003;
- dividere l'ICE simulata dello studente dell'anno 2002/2003 con la scala di equivalenza di cui all'art. 6, comma 12 del Piano annuale 2001/2002, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare in modo da rapportarla ad un nucleo tipo di 3 persone;
- applicare la proporzione sotto riportata:

ICE simulata ai sensi della lettera c) **per l'anno 2002/2003 : ICE simulata dello studente anno 2002/2003 = ISEE bando borse 2002/2003 : X**

Si ottiene così l'ISEE parametrata dello studente per l'a.a. 2002/2003.

11. Gli ERSU controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica ed alla composizione del nucleo familiare dichiarati ricorrendo al metodo della verifica con controlli annuali a campione su almeno il **venti per cento** degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato l'autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo. Nell'espletamento di tali controlli gli ERSU possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
Coloro che beneficiando di un intervento di tipo individuale risultassero in sede di accertamento non idonei al beneficio, fermo il perseguimento delle responsabilità penali per mendace dichiarazione resa, decadono immediatamente dal beneficio con l'onere della restituzione di quanto usufruito in servizi e percepito in denaro; in caso di lievi differenze che non modifichino i presupposti dell'idoneità all'intervento, il beneficio viene conservato seppure ricalcolato nel suo valore in rapporto alla situazione risultata in sede di accertamento.
12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti da ciascun ERSU nei rispettivi bandi di concorso, anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire che la valutazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti, siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2002.
13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2002, gli ERSU debbono erogare, sulla base delle graduatorie rese definitive, agli studenti beneficiari, la prima rata semestrale delle borse di studio (in servizi ed in denaro) e dei prestiti d'onore. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è erogata entro trenta giorni dall'erogazione delle risorse della Regione per borse di studio e comunque non oltre il 30 giugno 2003.
14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro l'inizio dei corsi dell'a.a. 2002/2003, è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione degli ERSU, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio, sino alla fruibilità di tali alloggi.
15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.
16. Gli ERSU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alla graduatoria predisposta dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli

ERSU attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

17. Gli ERSU e le rispettive università concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente Piano e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le università sono tenute a comunicare tempestivamente agli ERSU i dati necessari alla valutazione del merito di cui all'articolo 7 del presente Piano.

ARTICOLO 6
I criteri per la determinazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7 del presente Piano, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8 del presente Piano.
2. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
   a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
   b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.
6. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei

soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50 per cento.

Gli ERSU prevedono nei bandi di concorso per i benefici di cui all'art. 2 comma 1 del presente Piano, che il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, appartenenti allo stesso nucleo familiare, vada dichiarato a se stante rispetto alla certificazione ISE prodotta, come pure vada precisata sia la composizione del nucleo familiare dello studente quando ricorrano gli elementi dei commi 3, 4 e 5 che precedono, che il valore del reddito e del patrimonio posseduto all'estero, onde permettere, ai soli fini del diritto allo studio universitario, la rideterminazione dell'ISEE con gli opportuni correttivi rispetto al calcolo standard.

7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto MURST 23 aprile 1999, attuato con Decreto MURST 4 agosto 2000. Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana.
8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo, con le seguenti integrazioni:
   a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
   b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2002, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto MURST 23 aprile 1999, attuato con Decreto MURST 4 agosto 2000.
9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Piano, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente,

maturato sia in Italia che all'estero nell'anno **2001**, non potrà superare il limite massimo di **12.324,00** euro. Per ottenere l'ISEE, si divide l'ISE per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro	Soglia di riferimento in euro
1	1,00	12.324,00
2	1,57	19.348,68
3	2,04	25.140,96
4	2,46	30.317,04
5	2,85	35.123,40

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici di tipo individuale gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente di cui al comma 8 del nucleo familiare del richiedente, superi il limite massimo di **21.567,00** euro. Qualora dal calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, applicate le detrazioni e franchige previste da legge, si conseguisse un risultato negativo, va considerato zero. **La situazione patrimoniale equivalente concorre nella misura del 20 per cento alla formazione dell'Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare del richiedente.**

10. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare, anche in corso d'anno, una nuova autocertificazione della propria condizione economica agli ERSU, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.
11. La Regione Marche si attesta sulle modalità previste per la disciplina ISE ricorrendo a forme integrative di valutazione date come possibili dall'art. 3 del D.Lgs. n. 109/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinate dal DPCM 9 aprile 2001.

ARTICOLO 7
I criteri per la determinazione del merito

Corsi attivati in attuazione del Decreto MURST n. 509/1999

a) studenti iscritti al primo anno

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, i requisiti di merito per i benefici di cui all'art. 2 comma 1 del presente

Piano, sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del **10 agosto 2003,** almeno 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri;

2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea specialistica, già in possesso di almeno 150 crediti riconosciuti in ingresso, i requisiti di merito per i benefici di tipo individuale sono ulteriormente valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del **10 agosto 2003,** almeno 20 crediti, oltre al recupero dell'eventuale debito, per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri;
3. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici.

b) studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi

4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di **laurea** attivati dalle università, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
   a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2002, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
   b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2002;
   c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto 2002.

   In via eccezionale e transitoria, per l'anno accademico 2002/2003, la data del 10 agosto 2002 può essere differita fino al 31 agosto 2002 per i casi già normati dall'ordinamento didattico universitario preesistente.
5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi **di laurea specialistica a ciclo unico**, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
   a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2002, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
   b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2002;
   c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto 2002;
   d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto 2002;
   e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto 2002;
   f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

   In via eccezionale e transitoria, per l'anno accademico 2002/2003, la data del 10 agosto 2002 può essere differita fino al 31 agosto 2002 per i casi già normati dall'ordinamento didattico universitario preesistente.
6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5 precedenti, lo studente su espressa richiesta può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un **"bonus"** maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:
   a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Gli ERSU sono tenuti a:

1. predisporre apposita modulistica per facilitare la formalizzazione del ricorso al bonus;
2. tenere adeguata registrazione dell'utilizzo del bonus per ciascuno studente idoneo ai benefici di cui all'art. 2, comma 1;
3. concertare con la rispettiva Università la certificazione da rilasciare insieme al nulla osta nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria, in ordine alla situazione sull'utilizzo del bonus.

7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di **laurea specialistica**, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
   a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto 2002;
   b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno 2002.

   In via eccezionale e transitoria, per l'anno accademico 2002/2003, la data del 10 agosto 2002 può essere differita fino al 31 agosto 2002 per i casi già normati dall'ordinamento didattico universitario preesistente.

   Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

   Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, **lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.** Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
8. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi solo se riconosciuti dall'Università per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
9. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dagli ordinamenti delle rispettive università.
10. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, a seguito di **passaggi** da corsi di studio preesistenti all'entrata in vigore del Decreto MURST n. 509/1999, dovranno aver superato entro il 10 agosto 2002, ovvero nei casi di deroga di cui ai precedenti commi 4, 5 e 7 entro il 31 agosto 2002, il numero minimo di annualità riportato nelle tabelle da allegare al bando di concorso degli ERSU, di cui al comma 12, da valere come requisiti minimi di accesso, con riferimento al corso di provenienza, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Resta inteso che i precitati passaggi debbono avvenire nell'a.a. 2002/2003, nell'ambito della stessa Facoltà, da preesistenti corsi di studio attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST n. 509/1999, riconducibili alla Classe di appartenenza dei corsi del nuovo ordinamento didattico.
12. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti a corsi di studio nuovi, non della stessa Facoltà di provenienza o della stessa Facoltà ma non riconducibili almeno alla Classe di appartenenza, l'ERSU si attesterà sul

numero delle annualità o dei crediti riconosciuti dalle competenti autorità universitarie per l'iscrizione al nuovo corso.

11. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle rispettive università.

Corsi attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST n. 509/1999

13. Gli studenti iscritti ad **anni successivi** la prima immatricolazione, o con iscrizioni successive alla prima, dovranno aver sostenuto entro il **10 agosto 2002**, ovvero nei casi di deroga di cui ai precedenti commi 4, 5 e 7 entro il 31 agosto 2002, con riferimento all'anno di prima iscrizione in assoluto, il numero minimo di esami in termini di annualità risultante da apposita tabella, correlato al corso di studi di ammissione e per cui si chiede il beneficio nell'a.a. 2002/2003.
Gli ERSU, allo scopo, predispongono, di concerto con la rispettiva Università, le tabelle da allegare al bando di concorso per borse di studio, contenenti il numero medio di annualità conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di studi, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualità e di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso. Nell'impossibilità di applicare quanto sopra per la determinazione dei criteri di merito, ovvero qualora il numero medio di annualità calcolato nel modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM 30 aprile 1997, si applicherà come limite quello indicato da quest'ultimo. Tale numero medio di annualità è da valere come requisito minimo di accesso, con riferimento al corso di studi di ammissione e per cui si richiede il beneficio nell'a.a. 2002/2003, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Da tale novero di annualità sono esclusi colloqui, prove ed esami la cui votazione non sia espressa in trentesimi.
Agli effetti dell'accesso e della valutazione del merito per gli studenti che effettuano trasferimenti, passaggi di corso o riconoscimento di diploma universitario valgono le annualità convalidate nel nuovo corso di studi per l'a.a. 2002/2003.
Gli studenti iscritti per la prima volta nell'a.a. 2002/2003 e quelli iscritti ad anni successivi la prima iscrizione, richiedenti la borsa di studio, dovranno essere regolarmente iscritti per lo stesso anno accademico entro la data prevista dai bandi delle rispettive università.

13. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui sopra, gli ERSU e le rispettive università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.

Corsi attivati dagli Istituti Superiori di grado universitario

14. Al fine di determinare il diritto ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, del presente Piano, per gli iscritti alle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla legge n. 508/1999 e per gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, i requisiti di merito applicabili, nelle more del riordino dei corsi sulla base del nuovo ordinamento di cui al Decreto MURST n. 509/1999, sono:

- per gli studenti delle **Accademie di Belle Arti**:
    a. immatricolati: fermo il possesso del requisito della condizione economica fissata dall'art. 6 del presente Piano, per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio il requisito di merito richiesto, valutato ex-post, è l'aver superato alla data del 10 agosto 2003 almeno n. 3 esami;
    b. iscritti agli anni successivi al primo: per il mantenimento della borsa di studio lo studente deve aver superato entro la data del 10 agosto 2002, con riferimento all'anno di prima iscrizione in assoluto, tutti gli esami degli anni precedenti più almeno 3 esami dell'anno accademico in corso, fermo lo "sbarramento" stabilito in ogni anno di corso;
- per gli studenti dell'**ISIA e dei Conservatori di Musica**:
    c. immatricolati: fermo il possesso del requisito della condizione economica fissata dall'art. 6 del presente Piano, per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio il requisito di merito richiesto, valutato ex-post, è l'aver superato alla data del 10 agosto 2003 almeno n. 3 esami;
    d. iscritti agli anni successivi al primo: per il mantenimento della borsa di studio lo studente deve aver superato entro la data del 10 agosto 2002, con riferimento all'anno di prima iscrizione in assoluto, tutti gli esami degli anni precedenti più il 50 per cento degli esami dell'anno accademico in corso, arrotondato per eccesso, previsti nel piano di studi.
- per gli studenti della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori "**S. Pio V**", nelle more che detta scuola ottenga il riconoscimento previsto dal Decreto MIUR 10 gennaio 2002, n. 38, relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127", la borsa di studio per l'a.a. 2002/2003 è assegnata agli aventi diritto sub-condizione, con scioglimento di riserva, entro tale anno accademico, ad avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento, da parte del MIUR, della Scuola Superiore per mediatori Linguistici e riordino dei corsi sulla base del nuovo ordinamento didattico di cui al Decreto MURST n. 509/1999, fermo il possesso dei requisiti di merito di seguito enunciati:
    e. immatricolati: fermo il possesso del requisito della condizione economica fissata dall'art. 6 del presente Piano, per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio il requisito di merito richiesto, valutato ex-post, è l'aver superato alla data del 10 agosto 2003 almeno n. 3 esami;
    f. iscritti agli anni successivi al primo: per il mantenimento della borsa di studio lo studente deve aver superato entro la data del 10 agosto 2002, con riferimento all'anno di prima iscrizione in assoluto, tutti gli esami degli anni precedenti più il 50 per cento degli esami dell'anno accademico in corso, arrotondato per eccesso, previsti nel piano di studi, fermo lo "sbarramento" stabilito in ogni anno di corso.

Revoca della borsa di studio per mancata maturazione del requisito di merito ex-post

15. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica, i quali entro il **30 novembre 2003** non abbiano conseguito almeno **venti crediti** per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno **dieci crediti** per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono

iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Gli ERSU, in casi eccezionali, comprovati e documentati, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

16. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA, dei Conservatori di Musica e della Scuola Interpreti e Traduttori che, entro il 30 novembre 2003, non abbiano maturato i requisiti richiesti per l'accesso al secondo anno di corso.
17. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti in conto borsa di studio, secondo le tariffe previste dall'art. 10 comma 7, devono essere restituiti. A tale scopo, gli ERSU e le rispettive Università ed Istituti Superiori di grado universitario stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Altre cause di decadenza o di revoca

18. Decadono dal benefici gli studenti dichiarati vincitori e/o idonei che:
    - siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori alle ammonizioni;
    - dalle indagini effettuate, risulti che abbiano reso dichiarazioni mendaci e tali da far venire meno il diritto alla concessione della borsa di studio;
    - risultino essere trasferiti ad altra sede universitaria e aver rinunciato agli studi nel corso dell'a.a. 2002/2003;
    - risultino vincitori di altre borse, assegni di studio, eventuali altri contributi in denaro. La revoca non si applica agli studenti vincitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
19. In caso di decadenza o di revoca, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, lo studente dovrà rimborsare quanto riscosso in contanti a titolo di borsa di studio, nonché il valore monetario dei servizi goduti in conto borsa o in relazione all'idoneità, secondo le tariffe previste dall'art. 10, comma 7.

ARTICOLO 8
Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione è concessa una borsa di studio secondo le modalità definite dal presente articolo. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, è concessa dagli ERSU una borsa di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo, nonché un prestito d'onore nella misura richiesta, sino alla concorrenza della somma complessiva di 10.270,00 euro, secondo le modalità previste dalla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16, applicabile ad avvenuta stipula di atti di convenzione tra gli ERSU e gli Istituti di credito. Agli studenti ammessi ai corsi di specializzazione diversi da quelle richiamati al precedente comma 1, è concesso un prestito d'onore nella misura richiesta, sino alla concorrenza della somma complessiva di 10.270,00 euro, secondo le modalità previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 16.

O.L. - G.S. – Piano annuale DSU 2002/2003.

2. L'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. La Regione Marche fissa l'importo delle borse di studio previste dall'art. 2 comma 1 del presente Piano, aggiornato secondo il Decreto MIUR 25 febbraio 2002, erogato in due rate semestrali, nel modo seguente:
   a) studenti fuori sede: 4.005,30 euro,
   b) studenti pendolari: 2.208,05 euro,
   c) studenti in sede: 1.509,69 euro + un pasto giornaliero gratuito.
3. Le borse di studio, di cui al comma 2 che precede, sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano la mobilità internazionale, secondo le modalità definite all'articolo 9 del presente Piano.
4. La Regione Marche promuoverà indagini periodiche per l'individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle sedi di Ancona, Camerino, Macerata ed Urbino, che saranno comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al MIUR. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo del prestito d'onore definito al comma 1 e della borsa definito al comma 2, la Regione provvederà a ridurre corrispondentemente l'importo dei predetti benefici a partire dall'a.a. 2003/2004.
5. Qualora gli ERSU siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo delle borse per gli studenti fuori sede, di cui al comma 2 lettera a), è ridotto di 1.540,50 euro, su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, corrispondente a € 128,38 a mese, come pure è ridotto di 616,20 euro, per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo può essere altresì applicato dagli ERSU, con le stesse modalità per il secondo pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari, in accordo con le **rappresentanze elettive** degli studenti presenti nelle sedi istituzionali di ciascun Ateneo, Istituto Superiore e nel Consiglio di Amministrazione di ciascun Ente, su trattativa condotta da ciascun ERSU.
6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 6, comma 9 del presente Piano. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, secondo la scala graduata sotto riportata, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.129,70 euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.129,70 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del precedente comma 5.

Scala graduata:

REDDITO		**RIDUZ. PERCENT.**
Da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	0
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	12,5%
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	25%
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	37,5%
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	50%

O.L. - G.S. – Piano annuale DSU 2002/2003.

In alternativa alla scala graduata di cui sopra, gli ERSU possono applicare la formula di seguito indicata:
Riduzione = quota parte denaro su cui effettuare la riduzione moltiplicata per (la soglia ISE – ISE dello studente) diviso (soglia ISE – 2/3 ISE).

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi dei commi 5 e 6 precedenti, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere la revisione della sua posizione con un aumento dell'importo della borsa a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva, limitatamente alle disponibilità finanziarie di ciascun ERSU.
8. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio in strutture gestite direttamente o disponibili per convenzione. Gli ERSU assicurano in base alle loro disponibilità organizzative e funzionali, a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio, un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati, in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.
9. Gli ERSU procedono ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa ed a una tempistica del servizio in funzione, rispettivamente, delle sedi universitarie e dello svolgimento della didattica, privilegiando l'organizzazione esterna, tramite apposite convenzioni, rispetto alla gestione diretta, per le sedi universitarie decentrate, attivate sul territorio marchigiano.

ARTICOLO 9
I contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui all'art. 2 comma 1 del presente Piano,compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di cui all'articolo 4, comma 1 e per una sola volta per gli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario di cui all'art. 13 che segue, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero, abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti e votazioni, nell'ambito del proprio corso di studi nelle Università marchigiane ove risultano iscritti, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
2. A tal fine è concessa dagli ERSU, sulla base delle proprie disponibilità economiche, ai borsisti, un'integrazione della borsa dell'importo di **500 euro**, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, su certificazione dell'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione erogata dagli ERSU va dedotto l'ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Gli ERSU, sulla base delle proprie disponibilità economiche, concedono il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sino all'importo di 100 euro, per i paesi europei e sino all'importo di 500 euro, per i paesi extraeuropei.

3. Gli ERSU concertano con le rispettive Università le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando la loro corresponsione per il 70% dell'ammontare del contributo, prima dell'avvio del programma di mobilità. Una rata finale a saldo è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità.
4. Mentre alle università è intestato l'onere del supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, agli ERSU compete, in aggiunta al dispositivo di cui al comma 2 che precede, la funzione di supporto organizzativo e logistico agli studenti stranieri provenienti da altri paesi, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale.
   Gli ERSU concordano con le rispettive università le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo in occasione degli scambi provenienti dall'estero.

ARTICOLO 10
Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa
Tariffe e servizi mensa e alloggio

1. La Regione Marche, in linea agli indirizzi emanati in tal senso dal DPCM 9 aprile 2001, persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse finanziarie a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione. Per il principio della trasparenza sul Diritto allo Studio Universitario, la Regione trasmette annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al MIUR, sulla base dei dati relazionati dagli ERSU, l'importo e l'incidenza, sul totale della spesa sostenuta sul territorio regionale per i servizi non destinati alla generalità degli studenti, comunicando anche il costo unitario medio per ciascun centro di spesa afferente ad ogni ERSU.
2. Tra gli obiettivi primari che la Regione Marche intende perseguire, rientra quello di incrementare e riqualificare gli interventi sul diritto allo studio universitario anche attraverso una politica di contenimento dei costi di gestione dei servizi resi, ottimizzando, attraverso gli ERSU, l'utilizzo delle risorse impiegate attraverso una progressiva gestione mista, diretta ed indiretta dei servizi, salvaguardata comunque la qualità degli stessi.
3. Gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per carenza di disponibilità finanziarie, sono dagli ERSU ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per l'anno accademico 2002/2003, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l'importo delle tariffe di cui al comma 7 che segue.
4. Gli studenti iscritti ai corsi attivati dagli Istituti Superiori di grado universitario, di cui all'articolo 13 del presente Piano, sono ammessi, dagli ERSU, a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli altri studenti universitari.
5. Ove gli ERSU decidano di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media delle spese per servizi similari resi a gestione diretta.
6. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo sostenuto dagli ERSU nella gestione dei servizi resi. Gli ERSU possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, tenuto conto delle risorse finanziarie di cui dispongono.

7. Il Consiglio di Amministrazione di ciascun ERSU determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dalla Legge Regionale 38/1996 - art. 24 ed in linea al DPCM del 9 aprile 2001, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
   - **la tariffa minima applicabile per il servizio di ristorazione** a tutte le tipologie di studenti universitari ed iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario è determinata in **€ 3,52,** per la consumazione di un pasto completo, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione alle esigenze della domanda.
     Detta tariffa è applicabile anche ai borsisti per i quali non si è raggiunto l'accordo sia per il secondo pasto, se trattasi di fuori sede, come pure per il primo pasto giornaliero se trattasi di pendolari, ferma la possibilità per entrambi i casi, di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda.
     Tale tariffa è pure praticabile ai fini:
     - della contabilizzazione del valore del pasto erogato gratuitamente dagli ERSU agli aventi diritto alla borsa di studio ma non beneficiari, iscritti agli anni successivi al primo;
     - della contabilizzazione del valore del pasto gratuito erogato dagli ERSU ai beneficiari di borsa di studio in sede;
     - della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli idonei non beneficiari di borsa, iscritti al primo anno, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda;
     - della quantificazione del costo del pasto da introitare, da parte degli ERSU nei casi previsti dall'art. 7 commi 15, 16 e 18 del presente Piano, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, con espresso riferimento al numero dei pasti usufruiti in conto borsa;
     - della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli studenti stranieri presenti sul territorio marchigiano per programmi di mobilità internazionale, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda.
   - **La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio** a tutte le tipologie di studenti universitari, ivi inclusi gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, è determinata dagli ERSU, ai sensi della Legge Regionale 38/1996 – art. 24, sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti, prevista per i servizi a domanda individuale dagli Enti locali, riferita al costo reale del servizio, ricavato dal Bilancio dell'esercizio finanziario precedente, commisurata alle diverse tipologie di alloggio.
     Tale tariffa minima non può comunque essere inferiore a **€ 128,38,** per un posto letto/mese, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio alloggio reso ed in relazione alla tipologia di strutture disponibili. Detta tariffa è anche applicabile nei confronti dei borsisti fuori sede ed utilizzabile ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte degli ERSU, nei casi previsti dall'art. 7 commi 15, 16 e 18 del presente Piano, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione

di mese, realmente usufruito in conto borsa.

ARTICOLO 11
Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5. La determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dal predetto articolo 46 e dall'articolo 6 del presente Piano.
2. Gli ERSU, in base alla disponibilità di posti letto commisurata al fabbisogno locale, possono riservare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente Piano, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea. Gli ERSU tenuto conto della capacità finanziaria disponibile, possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico, purché opportunamente documentata.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 lettera c) del presente Piano, **gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede**, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.
4. Gli ERSU possono accettare domande di benefici da parte degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, perfezionabili entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell'Human Development Report delle Nazioni Unite, il cui elenco è definito per l'a.a. 2002/2003 con Decreto del MIUR 21.03.2002, emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione nelle Marche, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa, per conto dello studente nel caso di revoca ai sensi dell'articolo 7, commi 15, 16 e 18 combinato al dispositivo di cui all'art. 10 comma 7, del presente Piano. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il

patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente Piano.

6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente Piano.
7. Ai fini del calcolo del reddito e del patrimonio si richiama il dispositivo dell'art. 6 del presente Piano.

ARTICOLO 12
Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap

1. Gli ERSU forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle concernenti i servizi e le risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in ogni specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, gli ERSU sono tenuti a prendere in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 del presente Piano, deliberando, per gli studenti portatori di handicap riconosciuti tali dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992, requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dall'art. 7 del presente Piano, sino ad un massimo del 40%.
3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti portatori di handicap, frequentanti i corsi attivati ai sensi del Decreto MURST n. 509/1999, è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.
4. Per gli studenti portatori di handicap, come individuati al comma 2, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2002, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondate per difetto.
5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti portatori di handicap, come individuati al comma 2, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del Decreto MURST 3 novembre 1999 n. 509, non potranno essere inferiori, per l'a.a. 2002/2003, ai seguenti:
   a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto 2002, una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
   b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto 2002, un numero di annualità pari alla metà meno 2, arrotondata per difetto, di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre, arrotondata per difetto;

c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto 2002, un numero di annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40%, arrotondato per difetto;
d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2002, un numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45%, arrotondato per difetto;
e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2002, un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60%, arrotondato per difetto.

6. Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i criteri di merito previsti dall'art. 7 del presente Piano per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio.
7. Nel caso degli studenti in situazione di handicap gli ERSU deliberano particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente Piano.
8. L'importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Piano, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.
9. Gli interventi degli ERSU sono realizzati in modo da garantire che la singola persona in situazione di handicap possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti esterni. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

ARTICOLO 13
Gli interventi a favore degli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario

1. Ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 6, le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e correlato DPCM 9 aprile 2001, si applicano agli studenti delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale. Conseguentemente, a tali Istituzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23, come pure gli interventi previsti dal presente Piano.
2. Ai sensi della Legge n. 697/1986, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori, gli iscritti a tali scuole possono accedere alle forme di intervento in materia di diritto allo studio universitario di cui al presente Piano, nelle more che dette scuole ottengano il riconoscimento previsto dal Decreto MIUR 10 gennaio 2002, n. 38 relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127", con perfezionamento dei benefici acquisiti ad avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento, da parte del MIUR della Scuola Superiore per mediatori linguistici e riordino didattico dei corsi entro l'anno accademico 2002/2003.

3. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Piano sono concessi agli iscritti ai **corsi di formazione superiore della durata di almeno tre anni cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado**, attivati dagli Istituti Superiori di grado universitario, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione e che **non siano iscritti contemporaneamente ad altri corsi di tipo universitario** che danno diritto all'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario. Gli esami valutabili ai fini del requisito di merito richiesto per l'accesso ai benefici di tipo individuale o per il mantenimento degli stessi, debbono essere necessariamente espressi in trentesimi.
   I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Piano, sono concessi agli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario, previa **convenzione,** di cui all'art. 40 della L.R. n. 38 del 2/9/96, da stipularsi tra la Regione e l'Istituto.
4. I benefici di tipo individuale sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6 del presente Piano.
   Per gli iscritti al primo anno, il requisito di merito è valutato ex-post così come previsto dall'art. 7 comma 14 del presente Piano.
5. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni ed il merito secondo quanto riportato all'art. 7 comma 14 del presente Piano.
6. Agli studenti iscritti agli Istituti superiori di grado Universitario si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti in situazione di handicap di cui al presente Piano.
7. Le Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e gli Istituti Superiori di grado universitario esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dagli ERSU i quali, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tale provvidenze e gli studenti in situazione di handicap riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992.

Art. 14

Criteri per l'assegnazione degli stanziamenti statali e regionali destinati agli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario nelle Marche

Fondo regionale per borse di studio e prestiti d'onore

A ciascun ERSU verrà assegnato **l'introito annuo della tassa regionale** per il diritto allo studio pagata dagli studenti iscritti nella corrispondente Università ed Istituti Superiori di grado Universitario, ferma la sua destinazione vincolata all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore.

L'ulteriore quota stanziata dalla Regione, compreso l'eventuale **introito annuo della tassa regionale per l'iscrizione all'albo professionale**, comunque finalizzata alle Borse di studio, prestiti d'onore e servizi agli studenti in conto Borse di studio, sarà suddivisa tra gli

Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario aventi sede nella regione, sulla base dei seguenti parametri e criteri:

- numero degli studenti dichiarati **beneficiari** di borsa di studio e prestito d'onore per l'anno accademico 2002/2003, con rilevazione riferita alla data del **31.12.2002**, valutato in base ai seguenti parametri:
  ogni studente fuori sede è parametrato con peso pari a **4**,
  ogni studente pendolare è parametrato con peso pari a **2**,
  ogni studente in sede è parametrato con peso pari a **2,**
- numero degli studenti dichiarati **idonei**, ma non beneficiari di borsa di studio e prestito d'onore per l'a.a. 2002/2003, con rilevazione riferita alla data del **31.12.2002**, valutato in base al seguente parametro:
  ogni studente è parametrato con peso pari a **0,5,**
- numero studenti dichiarati beneficiari successivamente al **31.12.2002** e comunque entro il **28.2.2003** con un ulteriore peso pari a **1**.

Fondo Integrativo Statale 2001, destinato alla concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, erogabile nell'anno 2002

1. La Regione Marche attua, ai fini del riparto del Fondo Integrativo Statale 2002, erogabile agli ERSU nel corso dell'anno 2003, comunque destinato all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore, gli stessi criteri usati dallo Stato nei confronti delle Regioni, secondo le direttive impartite dal D.P.C.M. del 9 aprile 2001, qui di seguito richiamate:
   a) il **50** per cento dell'ammontare complessivo: in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle Regioni, ed eventualmente delle Università e degli Istituti Superiori di grado universitario di cui all'articolo 14 del presente Piano, erogate ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, agli studenti iscritti alle università con sede legale nel territorio regionale, per l'anno accademico in corso, nonché in proporzione alla spesa destinata, nell'esercizio finanziario di riferimento, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione di cui all'art. 5 comma 16 del presente Piano ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'articolo 9 del presente Piano;
   b) il **35** per cento dell'ammontare complessivo: in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2;
   c) il **15** per cento dell'ammontare complessivo: in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente.
2. A ciascuna Regione spetta, comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni borsa di studio concessa nell'a.a. 2002/2003 a ciascuno studente straniero non appartenente all'Unione Europea, di cui all'articolo 11, comma 5, del presente Piano.
3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a) del precedente comma 1, la spesa delle Regioni, ed eventualmente, delle università e degli istituti superiori di grado universitario, è valutata nel modo seguente:
   a) la spesa per borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, è determinata in modo figurativo tenendo conto:

1. del numero delle borse ad importo intero, concesse per ciascuna tipologia, moltiplicato per l'importo minimo delle stesse fissato all'art. 8, comma 2;
2. del numero delle borse ad importo ridotto, uniformemente inteso nella definizione dell'art. 8, comma 6, concesse per ciascuna tipologia, moltiplicato per l'80% dell'importo minimo delle stesse fissato all'art. 8, comma 2. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo è utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata, purché le borse di studio siano state concesse almeno all'85% degli studenti idonei. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a) del comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo Integrativo Statale per l'anno precedente;

b) la spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilità internazionale di cui all'articolo 9 del presente Piano è ponderata con un parametro pari a 3;

c) la spesa delle regioni al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è ponderata con un parametro pari a 2.

4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b) del comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli ERSU che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente Piano:
   a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi: almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza;
   b) per la pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle borse di studio e dei servizi abitativi: non oltre il 31 ottobre;
   c) per l'erogazione della prima rata della borsa: entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il termine previsto all'articolo 5, comma 13 del presente Piano.
5. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio di cui al comma 3, lettera c), rispetto all'anno accademico precedente, comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
6. L'importo del Fondo Integrativo Statale assegnato a ciascuna Regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalità del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. L'eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre Regioni sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti.
7. Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva programmazione degli interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna Regione non può comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma inferiore al 80% di quella ottenuta nell'esercizio finanziario precedente.
8. I dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle Regioni entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero e, di conseguenza, quelli non pervenuti entro tale scadenza non sono presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo. I dati trasmessi

dalle Regioni sono soggetti all'attività di monitoraggio del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

9. Entro un mese dall'emanazione del Decreto ministeriale di riparto, le Regioni comunicano ai singoli ERSU la quota di rispettiva competenza.
10. Ulteriori fondi che la Regione Marche dovesse ricevere da parte del MIUR, saranno assegnati agli ERSU con i medesimi criteri di riparto adottati dallo stesso Dicastero.

Prescrizioni a carico degli ERSU ai fini dell'assegnazione ed utilizzo dei fondi per borse di studio a.a. 2002/2003.

1. I fondi assegnati agli ERSU, siano essi di provenienza regionale che statale, finalizzati a borse di studio, prestiti d'onore e servizi agli studenti in conto borse, sono da intendersi a destinazione vincolata e come tali non utilizzabili per altre forme di intervento.
2. Gli ERSU, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1 che precede, provvedono ad individuare, in base alla lettura del fabbisogno locale, le quote percentuali del fondo da destinare a:
   - riserva per l'integrazione delle borse di studio finalizzate alla mobilità internazionale di cui all'art. 9 del presente Piano ed agli studenti portatori di handicap di cui all'art. 12 ;
   - riserva per le borse di studio destinate agli iscritti ai corsi universitari di terzo livello, non beneficiari di altra borsa di studio;
   - riserva per gli iscritti, per la prima volta, al primo anno di tutti i corsi universitari di primo e secondo livello, distinti tra corsi attivati dalla corrispettiva università e quelli degli istituti superiori di grado universitario;
   - riserva per il servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di borsa iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, e da assicurare agli studenti in sede risultati beneficiari di borsa di studio;
   - quota residuale da destinare alle borse di studio per gli iscritti agli anni successivi al primo, tenuto conto che una quota parte va ai corsi attivati dalla corrispettiva università ed un'altra ai corsi attivati dagli istituti superiori di grado universitario, entrambe ripartite, sulla base del numero delle domande di borsa di studio pervenute entro la scadenza fissata dal rispettivo bando di concorso, per Facoltà o Classe di laurea ed all'interno di queste, tra i diversi corsi di studio, avendo cura di assicurare almeno una borsa per ogni tipologia di corso.
   - Gli ERSU, una volta definite le graduatorie degli aventi diritto, provvederanno a ridistribuire eventuali risorse non appieno utilizzate, tra gli altri corsi appartenenti alla stessa Facoltà o Classe di laurea risultati carenti di risorse finanziarie e successivamente anche nei confronti di corsi appartenenti a Facoltà o Classi di laurea diverse da quella risultata inizialmente assegnataria.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad attribuire la borsa di studio a tutti gli idonei, gli ERSU non possono aumentare indirettamente l'ammontare delle borse di studio fissato dalla Giunta Regionale all'art. 8 comma 2 del presente Piano, con ulteriori servizi assegnati gratuitamente o in forma semigratuita che ecceda tali importi, ad esclusione di impegni contrattuali vigenti assunti precedentemente con atti formali.
4. Gli ERSU sono tenuti a trasmettere alla Regione Marche - Servizio competente per la materia del Diritto allo Studio – entro e non oltre la data del 31.12.2002, gli atti attestanti l'approvazione delle graduatorie, sia provvisorie che definitive, delle borse di studio per l'a.a. 2002/2003.

O.L. - G.S. – Piano annuale DSU 2002/2003.

Detti atti dovranno essere supportati dalla quantificazione dell'onere finanziario stanziato per l'erogazione delle borse ai beneficiari, con la ripartizione in quota servizio alloggio, servizio mensa e denaro, evidenziando il numero dei beneficiari fuori sede, il numero dei beneficiari pendolari, il numero dei beneficiari in sede ed il numero di eventuali aventi diritto non risultati beneficiari per carenza di fondi.

5. Per il riparto del Fondo integrativo statale, gli ERSU sono tenuti a compilare le schede che il MIUR invierà per la rilevazione dei dati, osservandone le prescrizioni ed i tempi fissati.
6. Gli ERSU che, dopo aver garantito la borsa di studio a tutti gli aventi diritto esautorando le proprie graduatorie, dovessero registrare un'economia derivata dallo stanziamento con destinazione vincolata a borse di studio e prestiti d'onore, (tasse regionali per il Diritto allo Studio Universitario e per l'iscrizione all'albo professionale, fondi regionali all'uopo destinati, fondo statale integrativo), sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione - Servizio competente – entro 15 giorni dall'accertamento delle economie, in concomitanza all'erogazione dei finanziamenti regionali e statali, e comunque entro il 30 giugno 2003, quanto allo scopo non impegnato.
   Dette economie andranno utilizzate, fermo il vincolo di destinazione, nell'a.a. 2003/2004.

Fondo regionale per le spese generali e per gli investimenti a favore degli ERSU

La Regione Marche stanzia a carico del proprio bilancio risorse destinate a concorrere alle spese di gestione e alle spese in contributo fitti passivi degli ERSU marchigiani, comprese quelle derivate dagli emolumenti del personale, prevedendo, limitatamente alle disponibilità di bilancio, un fondo per spese di investimento, i cui criteri di riparto saranno fissati con apposita Delibera di Giunta.

Art. 15
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano per l'anno accademico 2002/2003, si applicano le disposizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001, emanato in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", oltreché impartite con Legge 390/1991 e Legge Regionale Marche n. 38/1996.